

LA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Roma, 26 luglio 2006

- **Ammissione alla PCE**
- **Definizione dei Conti Energia**
- **Principi di funzionamento**
- **Registrazione delle transazioni**
- **Registrazione dei programmi**
- **Esempi**

Ammissione alla PCE

Ammissione alla PCE: requisiti

- Possono essere ammessi alla PCE gli **utenti del dispacciamento** o altri soggetti da questi **delegati** dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza

Articolo 16 della Proposta di Regolamento

- La qualifica di Operatore è attribuita di diritto all'AU, al GSE, a Terna e all'operatore qualificato

Articolo 20 della Proposta di Regolamento

Ammissione alla PCE: documentazione

I soggetti che intendono partecipare alla PCE presentano al GME:

- domanda di ammissione;
- copia sottoscritta del “contratto di adesione alla PCE”;
- documentazione da allegare alla domanda di ammissione
 - ⇒ autocertificazione attestante i poteri di rappresentanza

Articolo 17 e Articolo 18 della Proposta di Regolamento

Definizione dei Conti Energia

Conti energia: attribuzione dei conti

Il GME attribuisce a ciascun operatore:

- Un Conto energia in immissione (CE-IMM) cui sono sottesi
 - ⇒ tutti i punti di offerta in immissione (unità di **produzione** – UP e unità di **importazione** – UPV)
 - ⇒ tutti i punti di offerta misti (unità di **pompaggio** - UPMP)dei quali l'operatore è **utente del dispacciamento** (UdD), ovvero per i quali ha ricevuto **delega**. Le UPMP sono considerate solamente ai fini dell'immissione.

- Un Conto energia in prelievo (CE-PRE) cui sono sottesi
 - ⇒ tutti i punti di offerta in prelievo (unità di **consumo** – UC e unità di **esportazione** - UCV)
 - ⇒ tutti i punti di offerta misti (unità di **pompaggio** – UPMP)dei quali l'operatore è **utente del dispacciamento** (UdD), ovvero per i quali ha ricevuto **delega**. Le UPMP sono considerate solamente ai fini del prelievo.

Articolo 26.1 della Proposta di Regolamento

- L'Operatore titolare di un conto energia può delegare un altro soggetto a registrare transazioni di acquisto e di vendita sul proprio conto energia
Articolo 21.2, lettera e) e Articolo 22.2 della Proposta di Regolamento

- L'UdD di un punto di offerta può delegare un altro soggetto a registrare programmi di immissione/prelievo riferiti al punto di offerta di cui dispone, indicando la quota di capacità ceduta
Articolo 21.2, lettera g) e Articolo 22.3 della Proposta di Regolamento

Conti energia: abilitazione alla registrazione

- L'Operatore titolare di un conto energia può
 - ⇒ registrare transazioni di acquisto e di vendita sul conto
 - ⇒ registrare programmi di immissione o prelievo riferiti a tutti i punti di offerta sottesi al conto, sia quelli dei quali è UdD, sia quelli per i quali ha ricevuto delega

Articolo 26.2 della Proposta di Regolamento

- L'Operatore che ha ricevuto delega ad operare su un conto può esclusivamente registrare transazioni di acquisto e di vendita riferite al conto stesso

Articolo 26.3 della Proposta di Regolamento

Conti energia: margini dei punti di offerta

- Terna comunica al GME i margini a salire e a scendere* dei punti di offerta. I margini a scendere dei punti di offerta in immissione e i margini a salire dei punti di offerta in prelievo sono pari a zero.

Articolo 28.2 della Proposta di Regolamento

- Il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto è UdD è pari al prodotto tra il margine del punto indicato da Terna e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore di altri operatori

⇒ *Margine definito da Terna $\times (1 - \sum \alpha)$*

Articolo 28.5 della Proposta di Regolamento

- Il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto non è UdD è pari al prodotto tra il margine del punto indicato da Terna e la quota per la quale il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto

⇒ *Margine definito da Terna $\times \alpha$*

Articolo 28.6 della Proposta di Regolamento

dove α = quota di capacità ceduta dall'UdD tramite delega

** Per le unità di consumo, non essendo possibile definire un margine a scendere legato all'effettiva capacità di prelievo, potrebbe essere definito di default un margine a scendere (ad es.: 20.000 MW) al solo fine di prevenire errori nella registrazione di transazioni/programmi*

Conti energia: margini dei conti energia

- Il GME individua per ciascun CE-IMM un margine a salire pari alla somma algebrica dei margini a salire di tutti i punti di offerta in immissione e misti sottesi al conto energia

⇒ \sum margini **UP/UPMP/UPV**

Articolo 28.7 della Proposta di Regolamento

- Il GME individua per ciascun CE-PRE un margine a scendere pari alla somma algebrica dei margini a scendere di tutti i punti di offerta in prelievo e misti sottesi al conto energia

⇒ \sum margini **UC/UPMP/UCV**

Articolo 28.8 della Proposta di Regolamento

- Il margine a salire di ciascun CE-PRE e il margine a scendere di ciascun CE-IMM sono pari a zero

Articolo 28.9 della Proposta di Regolamento

Principi di funzionamento

Su un conto energia si possono registrare:

- transazioni di acquisto e vendita di energia a termine
 - ⇒ *l'operatore titolare del conto*
 - ⇒ *l'operatore delegato dal titolare del conto*

- programmi di immissione /prelievo
 - ⇒ *l'operatore titolare del conto*

Articolo 26 della Proposta di Regolamento

Criteri generali

- Ai fini delle operazioni effettuate sulla PCE si assume convenzionalmente che:
 - ⇒ Vendite < 0
 - ⇒ Acquisti > 0
 - ⇒ Programma di immissione > 0
 - ⇒ Programma di prelievo < 0
 - ⇒ (Vendite + Acquisti) = Posizione netta
 - ⇒ (Vendite + Acquisti) = Posizione netta < 0 → Vendita netta
 - ⇒ (Vendite + Acquisti) = Posizione netta > 0 → Acquisto netto
 - ⇒ Posizione netta + Programmi registrati = Saldo fisico
 - ⇒ Saldo fisico > 0 → Vendita su MGP
 - ⇒ Saldo fisico < 0 → Acquisto da MGP

Registrazione delle transazioni

Registrazione delle transazioni/1

Le sessioni per la registrazione delle transazioni sono aperte tutti i giorni lavorativi dalle ore 15 alle ore 20

In ciascuna sessione è possibile registrare transazioni:

➤ a partire dal **secondo giorno di flusso** successivo a quello in cui si svolge la sessione

Articolo 29 della Proposta di Regolamento

➤ fino al **sessantesimo giorno di flusso** successivo a quello in cui si svolge la sessione

Articolo 28.4 della Proposta di Regolamento e Articolo 49.4 della del. 111/06

AEEG

Su ciascun conto energia si possono registrare sia transazioni di acquisto che transazioni di vendita, purché:

- la posizione netta che si determina sul conto non ecceda i margini a salire e a scendere del conto stesso
- la registrazione della transazione sia garantita nei confronti del GME
- la registrazione della transazione sia garantita nei confronti di Terna

Richiesta di registrazione di una transazione

Ciascun operatore che intende registrare una transazione deve inviare alla PCE una richiesta indicando:

- la tipologia di transazione (vendita/acquisto)
- i giorni di flusso
- le ore
- i conti energia
- l'operatore controparte
- il termine entro cui l'operatore controparte deve inviare la conferma
- il codice di abbinamento

Articolo 30 della Proposta di Regolamento

Controllo di validità della richiesta di registrazione di una transazione

Alla **ricezione** della richiesta di registrazione viene verificato che:

- la richiesta sia completa di tutte le informazioni e sia pervenuta durante la sessione per la registrazione delle transazioni
- i giorni di flusso indicati siano compresi tra il secondo e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di registrazione
- l'operatore che presenta la richiesta non sia sospeso
- l'operatore che presenta la richiesta abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati

Se i controlli di validità hanno esito negativo il GME rifiuta la richiesta di registrazione e comunica all'operatore i motivi della mancata validità

Se i controlli di validità hanno esito positivo il GME procede ad effettuare i controlli di congruità

Articolo 31 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di una transazione

Per ciascuna richiesta di registrazione già verificata valida viene inoltre verificato che:

- la posizione netta che si determina su ogni conto energia indicato dall'operatore è congrua rispetto ai margini del conto
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di **vendita** riferita ad un conto energia in immissione la stessa sia garantita nei confronti del GME
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di **vendita** riferita ad un conto energia in immissione la stessa sia garantita nei confronti di Terna

Se i controlli di congruità hanno esito negativo il GME rifiuta la richiesta di registrazione e comunica all'operatore i motivi della mancata congruità

Se i controlli di congruità hanno esito positivo il GME inoltra la richiesta di registrazione alla controparte

Ricezione di una richiesta di registrazione di una transazione

L'operatore controparte di una richiesta di registrazione verificata valida e congrua può:

- confermare la transazione
- rifiutare la transazione
- modificare la transazione (cioè rifiutare la transazione e inviare all'operatore una nuova proposta di registrazione)

Articolo 33 della Proposta di Regolamento

Conferma di una richiesta di registrazione di una transazione

Ciascun operatore che intende confermare una transazione deve inviare alla PCE una richiesta indicando:

- gli stessi giorni di flusso, gli stessi periodi rilevanti, le stesse quantità di energia e lo stesso codice di abbinamento indicati dalla controparte che ha richiesto la registrazione
- i conti energia sui quali registrare la transazione

Articolo 33 della Proposta di Regolamento

Controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione

Alla ricezione della richiesta di conferma di una transazione viene verificato che:

- la richiesta sia completa di tutte le informazioni e sia pervenuta durante la sessione per la registrazione delle transazioni
- i giorni di flusso, i periodi rilevanti, le quantità di energia e il codice di abbinamento siano gli stessi di quelli indicati dalla controparte
- l'operatore non sia sospeso
- l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati

Se i controlli di validità hanno esito negativo il GME rifiuta la conferma di registrazione e comunica all'operatore i motivi della mancata validità

Se i controlli di validità hanno esito positivo il GME procede ad effettuare i controlli di congruità

Articolo 34 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di una transazione

Per ciascuna conferma di registrazione già verificata valida viene inoltre verificato che:

- la posizione netta che si determina su ogni conto energia indicato dall'operatore è congrua rispetto ai margini del conto
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di **vendita** riferita ad un conto energia in immissione la stessa sia garantita nei confronti del GME
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di **vendita** riferita ad un conto energia in immissione la stessa sia garantita nei confronti di Terna

Se i controlli di congruità hanno esito negativo il GME rifiuta la conferma di registrazione e comunica all'operatore i motivi della mancata congruità

Se i controlli di congruità hanno esito positivo il GME registra la transazione sui conti energia di entrambi gli operatori

Articolo 35 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità rispetto al margine del conto/1

Alla ricezione di una richiesta di registrazione oppure di una conferma di registrazione di una **transazione in acquisto**, il GME verifica che:

- se riferita a un CE in prelievo, la somma tra
 - ⇒ l'**acquisto netto** già registrato sullo stesso CE
 - ⇒ le richieste di registrazione/conferma di **transazioni in acquisto** riferite allo stesso CE e **già verificate congrue**
 - ⇒ la **transazione in acquisto** che si richiede di registrare/confermare sia un **acquisto netto inferiore** al valore assoluto del **margine a scendere** del CE

- se riferita a un CE in immissione, la somma tra
 - ⇒ la **vendita netta** già registrata sullo stesso CE
 - ⇒ le richieste di registrazione/conferma di **transazioni in acquisto** riferite allo stesso CE e **già verificate congrue**
 - ⇒ la **transazione in acquisto** che si richiede di registrare/confermare sia una **vendita netta**.

Articolo 36 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità rispetto al margine del conto/2

Alla ricezione di una richiesta di registrazione oppure di una conferma di registrazione di una **transazione in vendita**, il GME verifica che:

- se riferita a un CE in prelievo, la somma tra
 - ⇒ l'**acquisto netto** già registrato sullo stesso CE
 - ⇒ le richieste di registrazione/conferma di **transazioni in vendita** riferite allo stesso CE e **già verificate congrue**
 - ⇒ la **transazione in vendita** che si richiede di registrare/confermare sia un **acquisto netto**.

- se riferita a un CE in immissione, la somma tra
 - ⇒ la **vendita netta** già registrata sullo stesso CE
 - ⇒ le richieste di registrazione/conferma di **transazioni in vendita** riferite allo stesso CE e **già verificate congrue**
 - ⇒ la **transazione in vendita** che si richiede di registrare/confermare sia una **vendita netta inferiore**, in valore assoluto, del **margine a salire** del CE

Articolo 36 della Proposta di Regolamento

Definizione del saldo netto

La registrazione di transazioni di acquisto e vendita determina:

➤ una vendita netta sul CE in immissione

⇒ L'operatore titolare del conto deve/può eseguire la vendita netta tramite la registrazione di programmi di immissione riferiti alle unità di produzione e di pompaggio* sottese allo stesso conto.

➤ un acquisto netto sul CE in prelievo

⇒ L'operatore titolare del conto deve/può eseguire l'acquisto netto tramite la registrazione di programmi di prelievo riferiti alle unità di consumo e di pompaggio* sottese allo stesso conto.

** Una stessa unità di pompaggio è sottesa sia al conto in immissione che al conto in prelievo di ciascun operatore abilitato alla registrazione di programmi ad essa riferiti.*

Registrazione dei programmi

Richiesta di registrazione di un programma

- Le richieste di registrazione di un programma riferito ad una unità possono essere inviate esclusivamente dall'operatore titolare del CE cui l'unità è sottesa.
- Le richieste di registrazione di un programma possono essere inviate tutti i giorni fino alla chiusura della seduta del MGP del giorno di flusso cui il programma è riferito.
- Le richieste di registrazione devono indicare almeno:
 - ⇒ il codice dell'unità
 - ⇒ il giorno di flusso
 - ⇒ il periodo rilevante
 - ⇒ la quantità di energia
- Gli operatori iscritti a IPEX possono inviare programmi indicando un prezzo.
- I programmi di immissione devono essere riferiti alle unità sottese a un CE in immissione. I programmi di prelievo devono essere riferiti alle unità sottese a un CE in prelievo.
- Ciascun operatore può registrare un massimo di quattro programmi per ciascun punto di offerta

Controllo di validità della richiesta di registrazione di un programma

Alla **ricezione** della richiesta di registrazione di un programma il GME verifica che:

- l'operatore non sia sospeso
- la richiesta sia completa di tutte le informazioni
- la richiesta sia arrivata entro i termini per la presentazione dei programmi
- qualora si tratti di un programma di prelievo esso sia riferito ad una unità sottesa a un CE in prelievo
- qualora si tratti di un programma di immissione esso sia riferito ad una unità sottesa a un CE in immissione
- il programma sia riferito a una unità nella disponibilità dell'operatore

Se il programma è stato presentato con un **prezzo** da un operatore **non iscritto a IPEX**, il GME rettifica tale prezzo **imponendo prezzo zero** oppure la **non indicazione di prezzo**, nel caso in cui si tratti, rispettivamente, di un programma di immissione oppure di un programma di prelievo.

Le richieste di registrazione valide vengono ordinate per prezzo decrescente, per i programmi di prelievo, oppure per prezzo crescente per i programmi di immissione. A parità di prezzo si applicano la priorità definite dall'AEEG.

Articolo 39 e Articolo 40 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di un programma di immissione

Alla **chiusura della seduta del MGP** del giorno di flusso cui il programma è riferito il GME considera congrue le richieste di registrazione dei programmi di immissione limitatamente al margine del punto di offerta cui le stesse sono riferite, al netto delle altri programmi presentati con riferimento al medesimo punto di offerta, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Successivamente alla precedente verifica, il GME considera congrue le richieste di registrazione dei programmi di immissione limitatamente al valore assoluto della vendita netta registrata sul conto cui è sotteso il punto di offerta, al netto delle altri programmi riferiti a punti di offerta sottesi allo stesso conto, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 41 della Proposta di Regolamento

Offerta di acquisto implicita

Successivamente ai controlli di congruità il GME determina, su ciascun **conto energia in immissione** un' **offerta di acquisto implicita** pari alla somma algebrica tra:

- la **vendita netta** registrata sul conto
- i **programmi di immissione a prezzo zero** verificati congrui

Gli operatori **non iscritti a IPEX non possono presentare offerte di acquisto implicite.**

Qualora si determini un'offerta di acquisto implicita con riferimento ad un operatore non iscritto a IPEX, il GME **attribuisce all'operatore dei programmi di immissione** fino a concorrenza con la vendita netta.

Gli operatori **iscritti a IPEX possono presentare offerte di acquisto implicite** purché le stesse siano **adeguatamente garantite.**

Qualora si determini un'offerta di acquisto implicita non adeguatamente garantita con riferimento ad un operatore iscritto a IPEX, il GME provvede innanzitutto ad imporre prezzo zero ai programmi dichiarati con prezzo, quindi attribuisce all'operatore dei programmi di immissione fino al soddisfacimento dei controlli sulla garanzia.

Articolo 42 della Proposta di Regolamento

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di un programma di prelievo

Alla **chiusura della seduta del MGP** del giorno di flusso cui il programma è riferito il GME considera congrue le richieste di registrazione dei programmi di prelievo limitatamente al margine del punto di offerta cui le stesse sono riferite, al netto delle altri programmi presentati con riferimento al medesimo punto di offerta, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Successivamente alla precedente verifica, il GME considera congrue le richieste di registrazione dei programmi di prelievo limitatamente all'acquisto netto registrato sul conto cui è sotteso il punto di offerta, al netto delle altri programmi riferiti a punti di offerta sottesi allo stesso conto, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Infine, i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone estere sono congrui solo se adeguatamente garantiti.

Offerta di vendita implicita

Successivamente ai controlli di congruità il GME determina, su ciascun **conto energia in prelievo** un' **offerta di vendita implicita** pari alla somma algebrica tra:

- l'**acquisto netto** registrato sul conto
- i **programmi di prelievo senza indicazione di prezzo** verificati congrui

Gli operatori **non iscritti a IPEX non possono presentare offerte di vendita implicite.**

Qualora si determini un'offerta di vendita implicita con riferimento ad un operatore non iscritto a IPEX, il GME **attribuisce all'operatore dei programmi di prelievo** fino a concorrenza con l'acquisto netto.

Gli operatori **iscritti a IPEX possono presentare offerte di vendita implicite.**

Articolo 44 della Proposta di Regolamento

Tutti i programmi verificati congrui, come eventualmente rettificati sono inviati al MGP come:

- offerte di vendita, nel caso di programmi di immissione
- offerte di acquisto, nel caso i programmi di prelievo

I programmi (offerte) accettati sul MGP vengono registrati sul relativo conto energia e non determinano la conclusione di acquisti/vendite sul MGP stesso.

Articolo 45 della Proposta di Regolamento

Esito di MGP – conclusione di acquisti e vendite

In esito al MGP, il GME determina il saldo fisico di ciascun conto energia dato dalla somma algebrica tra

- la posizione netta del conto (acquisti e vendite a termine registrate)
- i programmi di immissione/prelievo registrati sul conto

Se il saldo fisico del conto energia in immissione $< 0 \rightarrow$ operatore titolare del conto acquista da MGP @ PUN il saldo fisico

Se il saldo fisico del conto energia in prelievo $> 0 \rightarrow$ operatore titolare del conto vende a MGP @ PUN il saldo fisico

Articolo 46 della Proposta di Regolamento

Esito di MGP – determinazione del CCT

In esito al MGP, il GME determina, per ciascun punto di offerta in immissione, per ciascun punto di offerta misto e per ciascun punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona virtuale estera, il CCT che l'operatore che ha registrato programmi riferiti a detto punto deve ricevere, se positivo, oppure versare, se negativo, al GME.

Per i programmi di immissione il CCT è pari al prodotto tra:

- il programma di immissione registrato sul conto energia
- la differenza tra il prezzo zonale della zona a cui appartiene il punto di offerta e il PUN

Per i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere il CCT è pari al prodotto tra:

- il programma di prelievo registrato sul conto energia
- la differenza tra il prezzo zonale della zona a cui appartiene il punto di offerta e il PUN

Articolo 47 della Proposta di Regolamento

Esempi

Esempio

L'operatore A è **UdD** di:

- UP_1 : margine a salire comunicato da Terna: +300 MW
- UP_2 : margine a salire comunicato da Terna: +200 MW
- UC_1 : margine a scendere comunicato da Terna: -20.000 MW

Inoltre l'operatore A ha

- **ricevuto delega**, per una quota pari al 40%, a registrare programmi sulla UP_3 : margine a salire comunicato da Terna: +100 MW
- **rilasciato delega**, per una quota pari al 30%, a registrare programmi sulla UP_1 .

L'operatore A è titolare di

- **CE-IMM-OP_A** il cui margine a salire è pari a **+450 MW** dato dalla somma di
 - ⇒ UP_1 : $300 \text{ MW} \times (1 - 30\%) = \mathbf{+210 \text{ MW}}$
 - ⇒ UP_2 : **+ 200 MW**
 - ⇒ UP_3 : $100 \text{ MW} \times 40\% = \mathbf{+40 \text{ MW}}$
- **CE-PRE-OP_A** il cui margine a scendere è pari a **-20.000 MW** pari al margine della UC_1 .

Esempio

L'operatore A richiede la registrazione sul proprio CE-IMM:

- 10.01.2007: vendita di un *baseload* per 400 MW per febbraio 2007 all'operatore B
 - ⇒ la transazione di vendita (-400MWh) è verificata **congrua** rispetto al margine a salire del conto (+450MW) e può essere confermata dall'operatore B
 - ⇒ Per tutte le ore di febbraio 2007 → **posizione netta** del CE – IMM : **-400 MWh**

- 12.01.2007: acquisto di un *baseload* per 50 MW per febbraio 2007 dall'operatore C
 - ⇒ la transazione di acquisto (+50MWh) è verificata **congrua** rispetto alla posizione netta del conto (-400MWh) e può essere confermata dall'operatore C
 - ⇒ Per tutte le ore di febbraio 2007 → **posizione netta** del CE – IMM : **-350 MWh**

- 30.01.2007: vendita di un *baseload* per 150 MW per febbraio 2007 all'operatore B
 - ⇒ la transazione di vendita (-150MWh) è verificata **non congrua** rispetto ai margini del conto al netto delle altre transazioni già registrate (+450 – 350 = +100MWh).
 - ⇒ Per tutte le ore di febbraio 2007 → **posizione netta** del CE – IMM : **-350 MWh**

Esempio

Alla **chiusura del termine** per la presentazione di offerte sul **MGP** del 31.01.2007, valido per il giorno di flusso **01.02.2007**, l'operatore A ha presentato sulla PCE le seguenti richieste di registrazione di programmi, riferiti all'ora 1:

- programma di immissione di 200 MWh @ 0 €/MWh sulla UP₁
 - ⇒ la richiesta (**+200MWh**) è verificata **congrua** sia rispetto al margine a salire della UP₁ (**+210MW**), sia rispetto alla posizione netta del conto (**-350MW**).

- programma di immissione di 80 MWh @ 0 €/MWh sulla UP₂
 - ⇒ la richiesta (**+80MWh**) è verificata **congrua** sia rispetto al margine a salire della UP₂ (**+200MW**), sia rispetto alla posizione netta del conto al netto degli altri programmi aventi priorità maggiore e già verificati congrui ($-350 + 200 = \mathbf{-150 MW}$).

- programma di immissione di 50 MWh @ 60 €/MWh sulla UP₃
 - ⇒ la richiesta (**+50MWh**) è verificata **parzialmente congrua** limitatamente al margine a salire della UP₃ (**+40MW**) e congrua rispetto alla posizione netta del conto al netto degli altri programmi aventi priorità maggiore e già verificati congrui ($-350 + 200 + 80 = \mathbf{-70 MW}$). La richiesta di registrazione è dunque ridotta da 50 a 40 MWh.

Esempio

Prima dell'invio dei programmi a MGP sul conto dell'operatore si è determinata la seguente situazione:

- Vendita netta: - 350 MWh
- Richieste di registrazione di programmi @ 0 €/MWh: + 280 MWh
- **Offerta di acquisto implicita: - 70 MWh**
- Richieste di registrazione di programmi @ 60 €/MWh: + 40 MWh

La PCE verifica la congruità finanziaria vs GME della offerta di acquisto implicita.

- se la verifica ha esito positivo → programmi inviati come offerte di vendita a MGP con gli stessi prezzi indicati nella richiesta di registrazione.
- se la verifica ha esito negativo → si impone prezzo 0 a tutti i programmi e si attribuiscono altri programmi fino ad annullare l'offerta di acquisto implicita. I programmi rettificati e quelli attribuiti vengono inviati a MGP come offerte di vendita a prezzo 0.

Ai fini del presente esempio si ipotizza che l'offerta di acquisto implicita sia stata verificata congrua e che i programmi vengano inviati a MGP con i prezzi indicati nella richieste di registrazione.

Esempio

L'esito del MGP relativo all'ora 1 del giorno di flusso 01.02.2007 ha determinato i seguenti risultati:

- Le richieste di registrazione di programmi @ 0 €/MWh per 280 MWh sono state accettate
- Le richieste di registrazione di programmi @ 60 €/MWh per 40 MWh sono state rifiutate
- Il CCT (Pz – PUN) è pari a -2 €/MWh
- Il PUN è pari a 45 €/MWh

Sull'operatore A si determinano le seguenti partite economiche:

- **CCT:** $[280 \text{ MWh} \times (-2 \text{ €/MWh})] = \text{-€ 560}$
- **Acquisto su MGP:** $[(-350 \text{ MWh} + 280 \text{ MWh}) \times 45 \text{ €/MWh}] = \text{-3.150 €}$

L'operatore A, con riferimento all'ora 1 del giorno di flusso 01.02.2007, **deve versare al GME 3.710 €** per CCT e per acquisti da MGP in esito alle registrazioni di transazioni e programmi effettuati sulla PCE.

www.mercatoelettrico.org

Gestore del Mercato Elettrico SpA
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
tel. + 39 06 8012.1 fax +39 06 8012 4102

consultazione@mercatoelettrico.org